

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 26/11/2019, n. 52022

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO	Angela	-	Presidente	-
Dott. VANNUCCI	Marco	-	rel. Consigliere	-
Dott. FIORDALISI	Domenico	-	Consigliere	-
Dott. ROCCHI	Giacomo	-	Consigliere	-
Dott. CAPPuccio	Daniele	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;

nel procedimento a carico di:

E.S.F.A., nato il (OMISSIS);

G.A.W.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/03/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dott. TAMPIERI Luca, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 1 marzo 2019 il Giudice di pace di Milano:

a) ha assolto, "perchè il fatto non sussiste", E.F.A.S. (di nazionalità colombiana) dall'accusa di avere commesso fino al (OMISSIS), il reato, accertato in Milano, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), consistito nell'inadempimento all'ordine di lasciare il territorio dello Stato conseguente a decreto di espulsione nei suoi confronti emesso dal Prefetto di Milano il 10 ottobre 2014;

b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.W.A.A. quanto alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis, dello stesso t.u., a lui contestata per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato fino al (OMISSIS), in ragione della particolare tenuità del fatto (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34);

1.1 A fondamento della decisione di assoluzione dell'imputato E., la sentenza afferma che: sussiste l'elemento oggettivo del reato a tale persona contestato alla luce del contenuto degli elementi di prova in motivazione specificamente indicati; "la mancanza di documenti e la situazione di emarginazione sociale dell'imputato fanno residuare il ragionevole dubbio che la mancata ottemperanza all'ordine possa essere dipesa da cause di forza maggiore".

1.2 Alla base della decisione di improcedibilità emessa nei confronti dell'imputato G., la sentenza indica gli elementi da cui è desunta la particolare tenuità del fatto illecito a lui contestato.

2. Per la cassazione di tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso con cui deduce che la stessa è emessa in violazione di legge in ragione della mera apparenza della motivazione fondante l'assoluzione "dell'imputato", in quanto: nel processo l'imputato non ha indicato alcuna ragione alla base del suo inadempimento all'ordine del Prefetto di Milano di lasciare il territorio dello Stato nei sette giorni

successivi alla notificazione del decreto dispositivo di tale ordine; l'onere di allegazione sul punto è dell'imputato; la motivazione si sostanzia in mere formule di stile (mancanza di documenti, emarginazione sociale, conoscenza "virtuale" del processo) "adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto del procedimento".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dal contenuto dei capi di imputazione trascritti nell'epigrafe della sentenza impugnata risulta che:

a) all'imputato E. è stato contestato di avere commesso il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-quater, t.u. immigrazione, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, non avendo egli adempiuto, fino al (OMISSIS) (giorno di accertamento del fatto avvenuto in Milano), all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso per effetto del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 10 ottobre 2014;

b) all'imputato G. è stato invece contestato di avere commesso la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis dello stesso t.u., per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato fino al (OMISSIS).

La prima disposizione del t.u., nel testo risultante dalla sostituzione del contenuto di tale articolo operata dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1, lett. d),-5), convertito, con modificazioni, nella L. n. 129 del 2011, punisce con la multa da 15.000 a 30.000 Euro la violazione da parte dello straniero (non cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) dell'ordine dal questore disposto in applicazione del comma 5-ter, terzo periodo, dello stesso art. 14 quando la stessa non sia sorretta da "giustificato motivo".

La disposizione contenuta nell'art. 10-bis, comma 1, del t.u. punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 l'ingresso ovvero il trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La sentenza, definitiva di processo avente per oggetto la cognizione di tali reati, dalla legge processuale speciale affidata al giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 2, lett. s-bis e s-ter), recante disposizioni sulla competenza

penale del giudice di pace, introdotto dal D.L. n. 89 del 2011, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 129 del 2011), nel caso di specie contenente, rispettivamente, assoluzione di E. dall'accusa di avere commesso il delitto sopra menzionato e accertamento di improcedibilità, in applicazione dell'art. 34 dello stesso D.Lgs. n. 274, dell'azione penale esercitata nei confronti di G. per la commissione della contravvenzione sopra citata, è dal pubblico ministero impugnabile, per ciascuno di tali capi, solo con il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36, commi 1 e 2), anche dopo l'inserimento, disposto con il D.Lgs. n. 11 del 2018, art. 9 (di modificazione della disciplina delle impugnazioni nel processo penale), nel testo del D.Lgs. n. 274 del 2000 dell'art. 39-bis, secondo cui "contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c)" (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 12131 del 20 febbraio 2019, Meze, n. m.).

Il ricorso del Procuratore generale per l'annullamento dei due capi di tale sentenza è dunque rivolto al giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

2. Il ricorso medesimo, come detto sollecitatorio dell'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui, nella dichiarata applicazione dell'art. 34 della legge processuale speciale, ha prosciolto l'imputato G. dall'accusa di avere commesso la contravvenzione sopra richiamata, è inammissibile (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)), non essendo in tale atto riscontrabile alcun motivo specifico di censura alla motivazione, oggettivamente diversa da quella caratterizzante la pronuncia assolutoria dell'imputato E., fondante tale decisione di merito; con conseguente violazione da parte del ricorrente del precetto recato dall'art. 581 c.p.p., lett. c)).

3. Lo stesso ricorso è invece fondato nella parte in cui censura, per violazione di legge, la sentenza di assoluzione dell'imputato E. dall'accusa di avere commesso il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-quater, t.u. immigrazione.

Il comportamento penalmente sanzionato da tale disposizione legge penale speciale si sostanzia in un fare, consistente nella permanenza, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato dello straniero, cui sia stato notificato decreto del questore contenente l'ordine di lasciare tale territorio, dopo la scadenza del termine nell'atto amministrativo indicato: tale comportamento costituisce l'inadempimento di cui è menzione nella disposizione di legge in questione.

Il reato in questione è dunque di natura commissiva (lo straniero rimane nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine a lui assegnato per uscire dal territorio senza giustificato motivo) ed ha natura permanente, dal momento che tale condotta, costituente l'illecito in discorso dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal decreto del questore, mantiene nel tempo il suo carattere di illiceità che solo il, contrario, comportamento costituente adempimento all'ordine contenuto in tale atto amministrativo può interrompere (per tale ordine di concetti, sia pure in riferimento al testo dell'art. 14, comma 3-ter, t.u. immigrazione nel testo anteriore alla "novella" del 2011 e risultante dalla modificazione recata dal D.L. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella L. n. 271 del 2004, cfr., in motivazione, Cass. n. 40012 del 23 settembre 2009, Amar, Rv. 245325).

Il dolo del delitto in argomento ha natura generica e si sostanzia nella consapevolezza dell'agente di essere destinatario dello specifico ordine in discussione (a lui consegnato in copia) che accompagna la sua permanenza nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per il volontario allontanamento indicato dall'ordine medesimo.

La sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante irregolare, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 47191 del 27 aprile 2016, Abdelkassem, Rv. 268212; Cass. Sez. 1, n. 37813 del 27 aprile 2016, El Kadri, Rv. 268101; Cass. Sez. 1, n. 11683 del 28 febbraio 2008, Serdaru, n. m.).

Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che l'imputato non ha indicato specifiche ragioni a giustificazione del suo inadempimento, dalla stessa sentenza accertato.

La motivazione fondante la decisione assolutoria (insufficiente prova della sussistenza dell'elemento psicologico desunta da: mancanza di documenti; "situazione di emarginazione sociale") è caratterizzata da assoluta astrattezza e,

come tale, è meramente apparente - e dunque inesistente (con conseguente sua nullità: art. 125 c.p.p., comma 3) - in quanto avulsa dalle risultanze processuali e genericamente riferibile ad un numero indeterminato di comportamenti umani costituenti l'inadempimento sanzionato dalla norma incriminatrice in discussione (per individuazione delle caratteristiche proprie della motivazione apparente, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 5, n. 9677 del 14 luglio 2014, Vassallo, Rv. 263100; Cass. Sez. 5, n. 24862 del 19 maggio 2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).

Tale conclusione è conforme a quelle già espresse da questa Corte quanto a sentenze assolutorie, le cui motivazioni erano sovrapponibili a quella in questa sede censurata, emesse in tempi recenti dal Giudice di pace di Milano (cfr.: Cass. Sez. L. n. 26160 del 24 maggio 2019, Arcoccaulla, n. m.; Cass. Sez. 1, n. 29848 del 7 maggio 2019, Bakkal, n. m.).

4. In conclusione: il ricorso contro il capo della sentenza impugnata recante proscioglimento dell'imputato G. è inammissibile; il capo della sentenza impugnata recante assoluzione dell'imputato E., in quanto caratterizzato dalla accertata violazione di legge (assenza sostanziale di motivazione), deve essere annullato; con conseguente rinvio al Giudice di pace di Milano (nel caso di specie, relativo a sentenza inappellabile, ad altro giudice appartenente all'ufficio del Giudice di pace di Milano, ex art. 623 c.p.p.; in questo senso, cfr., per tutte: Cass. Sez. 1, n. 36216 del 23 settembre 2010, Ssahhl Moamed, Rv. 248279; Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per un nuovo giudizio che si conformi ai principi enunciati nel precedente punto 3.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di E.S.F.A. e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di G.A.W.A..

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

